



R.G. n. 1002 del 2019

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

Leila Maria SANNA	Presidente
Cinzia CASANOVA	Consigliere
Marina AICARDI	Consigliere

riuniti in camera di consiglio;

nel procedimento tra

NUOVI CANTIERI APUANIA SPA CON SOCIO UNICO

contro

FEATHERSTAR LIMITED

Premesso che:

FEATHERSTAR Ltd ha chiesto il riconoscimento e la declaratoria di efficacia nella Repubblica italiana del lodo Arbitrale inglese emesso in data 15 luglio 2019 nei confronti di NUOVI CANTIERI APUANIA spa;
con provvedimento 23.9.2019 , è stata dichiarata l'efficacia del Lodo;



Nuovi Cantieri Apuania spa si è opposta a tale provvedimento, affermando che il lodo (che non concerne il merito della causa, ma le sole spese del giudizio arbitrale), è il terzo ed ultimo, dopo un lodo parziale finale in data 17.12.2018, ed un lodo parziale finale del 7.3.2019, e che, per questi due lodi , pende già, tra le stesse parti, e dinnanzi a questa Corte di Appello, analogo giudizio di opposizione (627/19 RG) avverso l'exequatur chiesto da Featherstar Limited.

NCA afferma, quindi, che vi è un obiettivo collegamento logico-giuridico e l'inscindibilità tra le statuizioni di cui ai lodi 17.12.18 e 7.3.19 e quelle contenute nel lodo ora impugnato emesso il 15.7.19, sicchè si estendono anche a quest'ultimo le medesime ragioni in fatto e in diritto che fondano la non accoglibilità del richiesto riconoscimento dei lodi precedenti; che sussiste la necessità di trattazione unitaria di entrambe le opposizioni ex art. 840 c.p.c. pendenti nanti la Corte di Appello di Genova, previa loro riunione.

Per converso, FEATHERSTAR Ltd, costituendosi, ha chiesto confermarsi il provvedimento , nonchè concedersi la provvisoria esecutorietà del Lodo.

Da ultimo, in sede di note scritte del 22.5.2020, in forza delle disposizioni di cui all'art. 83 commi 6 e 7 d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020 e succ. mod. , l'opponente NCA ha fatto presente di avere proposto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione un ricorso per far dirimere il conflitto positivo di giurisdizione sussistente tra il Giudice ordinario italiano (Tribunale di Massa) ed il Giudice arbitrale inglese (LCIA), poichè il Tribunale di Massa ha riconosciuto la



propria giurisdizione sulla questione controversa, emettendo il decreto ingiuntivo n. 327/17 ed anche rigettando l'eccezione di giurisdizione sollevata da controparte, e dall'altro lato, il Collegio arbitrale inglese (LCIA) ha emesso i Lodi qui contestati, dichiarando la propria giurisdizione.

Ha, quindi, affermato che sussistono gli estremi per la sospensione necessaria di questo giudizio, per pregiudizialità logicogiuridica del procedimento sul conflitto positivo di giurisdizione pendente dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, senza che ciò collida con l'Ordinanza provvisoria emessa da questa Corte nel procedimento RGN° 627/19, (cfr.ordinanza 3.1.2020) in quanto il ricorso alle SS.UU. è successivo a tale momento e costituisce, quindi, una importante sopravvenienza.

Premesso che

L'opposizione ai sensi degli artt.839-840 cpc consente alla parte che contesti il riconoscimento e l'efficacia ad un lodo straniero di offrire la prova che sussistono ragioni impeditive che sono indicate nella stessa norma, che ricalca l'art.V della Convenzione di New York, tra cui, oltre alla contrarietà all'ordine pubblico (art.839 n.2 cpc e art.V c.2, lett.b) anche il caso in cui l'Arbitro abbia pronunciato su controversia non contemplata nel compromesso (cfr. art.840 cpc n.3 cpc ed art.V lett.c).



L'opponente ha ricordato il tenore dei precedenti Lodi , ed il fatto che essi hanno statuito circa lavori di cui ad un contratto che viene indicato come *contratto di refit*, che l'opponente afferma essere distinto da quello di costruzione che contempla la clausola compromissoria, *contratto di refit* in cui, invece, non è stata pattuita alcuna clausola arbitrale, sicchè gli Arbitri non avrebbero potuto statuire su tali lavori, per cui non sarebbe possibile il riconoscimento nello Stato dei primi due Lodi, e nemmeno di quello in esame, afferente le spese del procedimento.

Inoltre, l'opponente afferma che quei Lodi sono contrari all'ordine pubblico per avere gli Arbitri statuito in conflitto con una pronuncia del Giudice italiano, ormai passata in giudicato , e dalla quale risulta la sussistenza di un proprio diritto di credito nei confronti di Featherstar ltd e non il contrario, come affermano gli Arbitri.

Ha ,quindi, ribadito che la liquidazione delle spese dell'arbitrato, effettuata con il Lodo in esame, si pone come logica conseguenza dei precedenti Lodi, di cui contesta la riconoscibilità nel nostro ordinamento.

Osserva la Corte

Il lodo arbitrale straniero non è dotato di immediata efficacia esecutiva, come anche specificamente affermato nel provvedimento presidenziale 23 settembre 2019 qui all'esame, e dalla giurisprudenza di merito, ivi richiamata.

Tenuto conto che il giudizio di opposizione si svolge, per il richiamo fatto dall'art. 840 c.p.c. , secondo l'art.645 c.p.c. e seguenti, e, quindi, secondo la normativa in tema di decreto ingiuntivo, per concedersi l'esecuzione provvisoria del lodo in



pendenza di opposizione, deve accertarsi se sussistano i requisiti previsti dall'art. 648 c.p.c., dovendosi considerare il lodo straniero dotato della stessa rilevanza probatoria che assiste la prova scritta nel procedimento monitorio.

Ritiene il Collegio, quindi, che la provvisoria esecuzione debba essere concessa nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma esiga una decisione a cognizione piena.

Parte opponente ha versato documentazione da cui risulta, tra l'altro, la concessione a suo favore di un sequestro sull'imbarcazione costruita e venduta a FEATHERSTAR Ltd (cfr.doc.E 3) ; il provvedimento monitorio ottenuto a carico della stessa (doc. E 4); l'istanza di conversione del sequestro sulle somme depositate da FEATHERSTAR Ltd (doc.E 5), nonché il provvedimento con il quale il Tribunale di Massa ha assegnato a Nuovi Cantieri Apuania spa la somma suddetta.

Tuttavia, nonostante la copiosa documentazione complessivamente offerta, essa non rappresenta una prova scritta a sostegno dell'odierna opposizione, ma, al più , potrebbe valere a sostegno del credito di Nuovi Cantieri Apuania, che, pare, peraltro, avere trovato soddisfazione, appunto, con l'assegnazione della somma sul libretto costituito in sostituzione del sequestro sull'imbarcazione, sicchè non è prevedibile, alla luce di una sommaria valutazione del "*fumus boni juris*" dell'opposizione, tipica di questa fase, se l'opposizione potrà essere accolta.

Del resto, come già rilevato da questa Corte nel provvedimento emesso in data 2.1.2020 nell'analogo giudizio di opposizione (627/19 RG) richiamato proprio



dall'opponente, dal Lodo 17.12.2018 emerge che già in sede arbitrale le parti hanno affrontato approfonditamente il problema dell'applicabilità della clausola arbitrale anche in riferimento alla controversia relativa agli interventi successivi alla consegna dello yacht, a costruzione ultimata salvo alcuni lavori di cui alla Tracking list (cfr. p.15 Lodo 17.12.2018).

Sul punto si ricorda che la giurisprudenza è indirizzata nel senso di ritenere che spetti solo agli arbitri verificare se sia ancora in vigore una convenzione o una clausola arbitrale, o se la stessa sia venuta meno a seguito del nuovo regolamento contrattuale (cfr.Cass.civ.Sez.1, Sentenza n. 27734 del 11/12/2013).

Nel presente caso, gli Arbitri, pur riconoscendo una certa autonomia alle patuizioni successive, riguardanti lavori extra (oltre che lavori in garanzia), hanno affermato di non ritenere realistico che le parti volessero sottoporre qualsiasi lavoro supplementare ad un regime completamente indipendente, anche sotto il profilo della giurisdizione (cfr.p.26 Lodo cit.).

Poichè il presente giudizio non è un'impugnazione di Lodo, ma un'opposizione ex art.840 cpc, non pare ricorrere , allo stato, l'ipotesi di cui all'art.840 n.3 cpc.

Quanto al fatto, poi, che le pronunce arbitrali colliderebbero con il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo ottenuto da Nuovi Cantieri Apuania, si osserva che l'opposizione a quel decreto ingiuntivo (decreto che NCA ritiene passato in giudicato siccome l'opposizione sarebbe stata promossa tardivamente), comunque, non si è conclusa neppure in primo grado, sicchè non è ravvisabile alcun giudicato.



Neppure rileva che l'opponente abbia dato prova della propria solidità e consistenza patrimoniale, e che laddove fosse concesso il riconoscimento dei Lodi in esame, in Italia, o a Malta (ove pure è stato richiesto) potrà tranquillamente far fronte al pagamento, avendo anzi, già costituito una cauzione di oltre un milione (cfr.p.25 dell'atto di opposizione), poichè la solidità del debitore non viene in esame ai fini di questo procedimento.

Ritiene il Collegio, quindi, che l'opposizione non sia fondata su prova scritta nè sia di pronta decisione, sicchè deve accogliersi la richiesta di provvisoria esecuzione avanzata dalla resistente.

Infine, circa la necessità di attendere l'esito del procedimento instaurato ex art. 362 II comma c.p.c. da NCA per far dirimere il conflitto positivo di giurisdizione sussistente tra il Giudice ordinario italiano (Tribunale di Massa) ed il Giudice arbitrale inglese (LCIA), e così di sospendere il presente procedimento, al contrario il Collegio ritiene che non sussista alcuna pregiudizialità tra quel procedimento, e quello in esame.

Sul punto si ricorda Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, n.12999, secondo cui:
"La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una



questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata."

La causa, quindi, deve essere fissata per la precisazione delle conclusioni essendo matura per la decisione, non avendo le parti avanzato richiesta di memorie istruttorie.

Si rileva, in ultimo che la copiosissime documentazione versata in via telematica è stata indicata con sigla alfanumerica; si invita, pertanto a redigere l'elenco dei documenti con l'indicazione espressa della natura dell'atto e non solo con sigla alfanumerica.

P.Q.M.

concede

la provvisoria esecuzione del decreto presidenziale 23 settembre 2019 con il quale è stata dichiarata l'efficacia in Italia del Lodo finale reso a Londra in data 15 luglio 2019;

invita

a redigere l'elenco dei documenti con l'indicazione espressa dell'atto e non solo con sigla alfanumerica;

fissa



l'udienza del 23 giugno 2021 h.9,30 per la precisazione delle conclusioni.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 giugno 2020

Il Presidente

dssa Leila Maria Sanna

